



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/SPRE/rc

Roma, 30 giugno 2017

Ill.mo Signor Ministro
PIER CARLO PADOAN
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
caposegreteria.ministro@tesoro.it

Ill.mo On.le
LUIGI CASERO
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
segreteria.casero@tesoro.it

e, p.c.
Ill.mo Direttore

Direzione centrale Agenzia delle Entrate
Via C. Colombo, 426 C/D
00145 – ROMA
entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

Oggetto: coordinamento termini adempimenti fiscali in scadenza fino al mese di settembre 2017.

Illustrissimi,

anche in questi primi mesi del 2017 il Fisco italiano, nonostante i richiami e le attese sulla necessità di semplificare il sistema normativo e di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, sta vivendo una stagione non facile, contraddistinta dal loro moltiplicarsi ed aggravarsi nella loro complessità. Ciò sta altresì generando profondo disorientamento nella categoria dei commercialisti, da sempre primi decodificatori delle intricate regole e scadenze in ambito fiscale.

Il nostro lavoro sta diventando una vera e propria "via crucis", che peraltro si accompagna ad una prassi sempre più diffusa dovuta al mancato rispetto del principio sancito dall'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Pur comprendendo le esigenze di gettito che vincolano ogni manovra economica, dobbiamo tuttavia rilevare che questo principio fondamentale risulta purtroppo continuamente violato.

L'ultimo esempio di violazione di tale principio lo si è avuto con la norma che impone la rideterminazione degli acconti IRES relativi al 2017 per tener conto delle modifiche apportate dall'art. 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 alla disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE).

In sede di conversione in legge del decreto n. 50, il testo originario del citato art. 7 ha subito rilevanti modifiche entrate in vigore soltanto il 24 giugno u.s., in seguito alla pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, con la conseguenza che i contribuenti e i commercialisti che li assistono hanno avuto appena cinque giorni lavorativi (considerato che il 24 giugno era un sabato) per ricalcolare gli acconti IRES 2017 in base alle novità in materia e rispettare la scadenza del 30 giugno.

Inoltre, per l'anno in corso, la situazione risulta ancor più gravosa per gli studi dei commercialisti (e per il relativo personale, nonché per le imprese clienti) a causa dell'introduzione di sei nuove comunicazioni telematiche. Si tratta delle quattro trasmissioni trimestrali delle liquidazioni Iva e dei due elenchi semestrali delle fatture emesse e ricevute. Questi nuovi obblighi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 si stanno rivelando assai più onerosi del previsto anche per la scelta di adottare nuove procedure telematiche di trasmissione e di certificazione delle stesse che ovviamente richiedono nuovi programmi, test ed esperienze.

Pur dando atto dell'impegno che l'Agenzia delle Entrate in collaborazione con SOGEI sta approfondendo per la messa a disposizione degli strumenti necessari per tali nuovi adempimenti, è altrettanto doveroso sottolineare che gli stessi, in special modo in questa prima fase di avvio delle nuove procedure, hanno generato una situazione di emergenza negli studi professionali tale da indurre questo Consiglio nazionale a richiedere ufficialmente alle S.L. l'adozione di alcuni opportuni provvedimenti normativi di seguito elencati, tesi esclusivamente all'implementazione di un calendario delle scadenze più coerente e "gestibile" da parte degli operatori.

- I. Al fine di poter effettuare senza oneri il ricalcolo degli acconti delle imposte dirette secondo le modifiche imposte dalla legge di conversione del D.L. n. 50/2017, lasciando ai contribuenti un tempo congruo per l'adempimento, si propone di consentire il versamento del primo acconto 2017 entro il 30 luglio p.v. (data che cadendo di domenica è differita *ex lege* al 31 luglio), senza la maggiorazione dello 0,4% attualmente prevista a carico di coloro che provvedono al versamento entro trenta giorni dalla scadenza del termine del 30 giugno.
- II. Oltre a ciò, al fine di prevenire analoghi disagi nei prossimi mesi, si propone di meglio coordinare gli adempimenti fiscali i cui termini sono in scadenza nei mesi di luglio e settembre:
 - a) innanzitutto si chiede di prorogare al 30 settembre il termine di presentazione del modello 770, in scadenza il 31 luglio p.v., a causa del consueto ingorgo di incombenze fiscali concentrate nei mesi di giugno e luglio quali versamenti di imposte e contributi, adeguamenti agli studi di settore, trasmissione telematica dei modelli 730 precompilati e non, presentazione elenchi INTRASTAT relativi ai mesi di maggio e giugno 2017 e al 2° trimestre 2017, lavorazione degli avvisi bonari e delle lettere per la *compliance* recapitate in questi giorni;
 - b) in secondo luogo, si chiede di posticipare il termine di trasmissione della nuova comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, che scadrà il 16 settembre p.v. Si tratta dell'adempimento che, allo stato attuale, desta le maggiori preoccupazioni per i commercialisti, cadendo in un periodo in cui gli studi professionali sono già fortemente impegnati nella "campagna" di invio delle dichiarazioni dei redditi del 2016. Motivo di ulteriore preoccupazione deriva dal fatto che l'invio dei dati delle fatture sarà caratterizzato dalle medesime complessità procedurali già sperimentate, in questi giorni, per l'invio dei dati delle liquidazioni

periodiche IVA, per effetto dell'obbligo di utilizzo dello stesso (nuovo) *standard* di trasmissione previsto per quest'ultimo tipo di comunicazioni.

Le comunicazioni dei dati delle fatture vanno ad aggiungersi agli altri adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2017, che sono:

- entro il giorno 16 (posticipato *ex lege* al 18), la trasmissione dei dati delle liquidazioni Iva del 2° trimestre 2017;
- entro il giorno 25, la presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di agosto 2017;
- entro il giorno 30 (posticipato *ex lege* al 2 ottobre), la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP con gli allegati modelli relativi agli studi di settore nonché le eventuali comunicazioni aggiuntive ai fini della *voluntary disclosure*, per integrare la documentazione già fornita all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio.

Per tali motivi si propone quindi di allineare al 15 ottobre 2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP anche per i soggetti che non adottano i nuovi principi contabili nazionali (per i quali ultimi il predetto termine è stato già posticipato, infatti, al 15 ottobre), nonché di prorogare al 31 ottobre 2017 l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017, in modo da consentire a tutti i commercialisti l'effettuazione di questi adempimenti con la dovuta diligenza professionale.

Pertanto, ricordate le oggettive complicazioni descritte e tenuto conto che gli interventi richiesti non comportano perdite di gettito per le entrate erariali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Eserti Contabili, in via riepilogativa, propone il seguente calendario delle scadenze fiscali per la seconda parte del 2017:

- 16 settembre 2017 - comunicazioni delle liquidazioni IVA del 2° trimestre 2017;
- 25 settembre 2017 - elenchi INTRASTAT relativi al mese di agosto 2017;
- 30 settembre 2017 - dichiarazioni dei sostituti di imposta;
- 30 settembre 2017 - comunicazioni aggiuntive ai fini della *voluntary disclosure*;
- 15 ottobre 2017 - dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- 31 ottobre 2017 - comunicazioni dati fatture emesse e ricevute del 1° semestre 2017.

Si chiede inoltre, come già ricordato sotto il precedente p. I, la disapplicazione della maggiorazione dello 0,4% per i versamenti degli acconti ivi descritti effettuati entro il 31 luglio 2017.

Confidando nella Vostra grande sensibilità al riguardo, porgo i miei più distinti saluti.

Massimo Miani

